

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 27 DICEMBRE 2021

OGGETTO: *Deliberazione di G.C. n. 557 del 17.12.2021 di proposta al Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.l lett. e) del D. Lgs. 267/2000 derivante dal ricovero e mantenimento di cani randagi in strutture convenzionate - Previo prelievo ai sensi dell'art. 176 del D.lgs.267/2000 dal fondo spese potenziali.*

L'anno duemila ventuno, il giorno 27 del mese di Dicembre, con modalità "a distanza" a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr. Costantino SESSA ***Presidente***

dr. Domenico CAROZZA ***Componente***

dr. Antonio DANIELE ***Componente***

per esprimere il parere di propria competenza di cui all'art. 239, comma 1, lett. b.2, del D.Lgs. 267/2000;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000.

- che con deliberazione di C.C. n. 26 del 16/09/2021 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2020;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/09/2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023.

CONSIDERATO

-che il Comune, per l'affidamento del servizio di mantenimento di cani randagi, nel corso degli anni ha espletato apposite procedure aperte; da ultimo, con determina n. 1 del 14.01.2019 è stata indetta procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di mantenimento di cani randagi catturati dall'ASL Napoli 1 Centro nell'ambito del Comune di Napoli;

-che nelle more dell'espletamento della gara, con successiva determina n.2 del 18.12.2019 il servizio di ricovero dei cani vaganti è stato prorogato per il 1° trimestre 2020 fino al 31/03/2020 alle seguenti strutture già convenzionate: Associazione ARPAD; Il Canile S.D. s.r.l.; Società Rifugio Agro Aversano; Società Cooperativa Dog Park; Fido e Felix s.r.l; Associazione A.D.C.R

-che il procedimento della gara indetta con la richiamata determina n. 1 del 14.11.2019 ha registrato la partecipazione di 3 dei 6 rifugi già convenzionati, a seguire contrattualizzati con Accordo Quadro;

-che in ordine alla riallocazione dei cani nei 3 rifugi contrattualizzati, con nota PG/2020/239495 del 23.03.2020 il Servizio Veterinario pubblico ha segnalato che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, qualsiasi attività di spostamento di massa di animali, comportando inevitabilmente movimentazione delle persone, dovesse ritenersi procrastinata al termine dell'emergenza;

-che con determinazione n. 2 del 23/06/2020, al fine di assicurare il servizio di ricovero dei cani vaganti catturati sul territorio cittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Napoli I Centro in costanza di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato pertanto assunto impegno di spesa per la proroga, fino a cessate esigenze e comunque fino al 31.07.2020, del convenzionamento con le succitate 6 strutture già convenzionate con il Comune di Napoli;

-che la procedura di gara, di cui alla determina n. 1 del 14.11.2019, si è conclusa con

l'aggiudicazione, disposta con determina n. 4 del 31.07.2020, ai seguenti n. 3 operatori economici: Fido e Felix srl; Società Rifugio Agro Aversana Società Cooperativa Dog Park;

-che inoltre, al fine di assicurare l'esito della movimentazione dei cani ospitati dalle 3 strutture che non hanno partecipato alla gara verso i 3 canili aggiudicatari, nei termini di benessere animale certificato del Servizio Veterinario pubblico, si è provveduto con determina n. 5 del 07.08.2020 a prorogare il convenzionamento con le seguenti strutture, già convenzionate, fino a cessate esigenze e comunque non oltre il 31.12.2020, agli stessi patti e condizioni dei contratti già sottoscritti : Associazione A.D.C.R.; Associazione A.R.P.A.D; Il Canile S.D. s.r.l

-che con note PG/679156 e PG/864196 rispettivamente del 15.10.2020 e 29.12.2020 è stato chiesto al Servizio Veterinario Pubblico dell'ASL Napoli 1 Centro di individuare tra i cani accolti sia nelle strutture convenzionate a termini di gara sia in quelle in proroga gli esemplari più idonei al trasferimento presso "La Collina di Argo", attesa la sua natura di canile dinamico;

-che il Comune di Napoli il 4 gennaio 2021 ha avviato in esercizio "La Collina di Argo" e, sulla scorta delle valutazioni del Servizio Veterinario Pubblico, è iniziato il popolamento della struttura con la movimentazione degli esemplari con elevato indice di adottabilità, in numero adeguato alle capacità ricettive e assicurando prioritariamente la salute degli animali, che al termine della movimentazione cani a cura dell'ASL Napoli 1 Centro, non tutti gli esemplari ricoverati presso le 3 strutture non convenzionate sono risultati adottabili;

-che è stato pertanto necessario assicurare presso le 3 strutture non contrattualizzate, fino al rilascio di certificazione veterinaria dell'ASL Napoli 1 Centro in ordine alla non adottabilità degli esemplari ricoverati e comunque non oltre il termine del 31/12/2021, il mantenimento di cani già catturati dal servizio veterinario pubblico dell'ASL Napoli 1 Centro;

-che per tale occorrenza la determina di impegno spesa n. 5 del 30.04.2021 è stata tuttavia restituita dal Ragioniere Generale con nota PG 399333 del 20/05/21, con motivazione, in quanto il capitolo

121320 EP2021 non presenta disponibilità.

DATO ATTO

-che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 194 c. lett. e del D.Lgs. n.267/2000 e come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile è possibile riconoscere la spesa esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione;

-che con nota PG/2021/840223 del 22.11.2021 il Servizio Controllo degli Equilibri Finanziari ha fornito ulteriori indicazioni ai fini della proposizione da parte dei singoli Servizi competenti delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n.267/2000, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.10.2020;

-che per altro è possibile riconoscere il debito fuori bilancio derivante dal ricovero e mantenimento di cani randagi in strutture convenzionate per la somma complessiva di € 101.322,13 secondo il prospetto che segue:

Denominazione ente	Periodo del servizio reso	n. fatture	Importo fatture	Ammontare debito
Associazione A.D.C.R	01/01/2021-30/06/2021	6	€ 12.487,90	€ 12.487,90
Il Canile S.D. Srl	01/01/2021-28/05/2021	5	€ 25.774,12	€ 25.774,12
Associazione ARPAD	01/01/2021-31/10/2021	2	€ 63.060,11	€ 63.060,11
	Totale		€ 101.322,13	€ 101.322,13

LETTI

- *il comma 3 dell'art. 191 del TUEL, il quale prevede che "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità".*
- *il comma 1 dell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 il quale recita che "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità".*

ESAMINATA

-la proposta di delibera di G.C. n. 557 del 17/12/2021, con cui si intende riconoscere il descritto d.f.b.per l'importo totale di € 101.322,13, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera e) del Tuel;

VISTO

- *il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Tutela della Salute e degli Animali in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;"*;
- *il parere di regolarità contabile in termini di "favorevole", espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- *le osservazioni del Segretario Generale;*

RICHIAMATO

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali ed istituzioni;
- c) ricapitalizzazioni di società costituite per l'esercizio di servizi locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art.191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

TENUTO CONTO

-che i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 194, lettera e) del D.Lgs. n.267/00;

-che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;

-che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese; con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) - art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, occorre ricordare quanto dichiarato dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti (da ultimo, Sezione Regionale Controllo Veneto deliberazione 237/2017/PRSE del 26/04/2017), circa la necessità di procedere all'accertamento dell'utilità pubblica del bene/servizio acquistato, dell'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza e dell'arricchimento dell'ente. Trattasi di

accertamento obbligatorio in capo ai dirigenti proponenti il riconoscimento di cui il Consiglio Comunale prende atto, ben potendo verificare in ogni caso la sussistenza dei presupposti di legge ed individuando le risorse necessarie alla copertura delle spese.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, DATO ATTO, LETTO, ESAMINATO, RICHIAMATO, E
TENUTO CONTO.**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

*- per quanto di competenza, il proprio parere in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla **Deliberazione di G.C. n. 557 del 17/12/2021** – “Proposta al Consiglio avente ad oggetto: riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lettera e del D.lgs 267/200 e ss.mm.ii, dal ricovero e mantenimento di cani randagi in strutture convenzionate- Previo prelievo ai sensi dell'art. 176 del D.lgs.267/2000 dal fondo spese potenziali.*

RAMMENTA

- che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficiarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

INVITA

-gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell'art.23 della legge 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Napoli, 27/12/2021



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dr. Costantino Sessa - Presidente

dr. Antonio Daniele - Componente

dr. Domenico Carozza - Componente

Sottoscritta digitalmente*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.